



Federazione Scacchistica Italiana



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 34/2025

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/450

nei confronti di

Tagliabue Samuele - id FSI 205206
e della

A.S.D. Scacchistica M. Tal Lentate S/Seveso - id FSI 9070,


in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 30.11.2025-ore 16:00 l'AF Michele Gisolini, Arbitro principale del torneo "XV Trofeo degli scudi", disputato a Vimercate (MB) con inizio il 28.11.2025 e fine il 30.11.2025, segnalò che: "*Nel corso del penultimo turno del torneo B, svolto la mattina, il mio collaboratore mi informava che gli era stato segnalato che un giocatore aveva lasciato appeso negli "spogliatoi ospiti", facente parte dell'area del torneo, un giubbotto con in una tasca un telefono. (Lo "spogliatoio ospiti" includeva una prima stanza, nella quale era stato lasciato il giubbotto, da cui si accedeva ai gabinetti e alle docce. Lo "spogliatoio ospiti" era stato dedicato, con cartello apposto sulla porta, a "toilette uomini", mentre lo spogliatoio della squadra di casa era stato dedicato a "toilette donne". I due spogliatoi erano uno di fronte l'altro, subito fuori la sala di gioco). Davo disposizione che il giubbotto fosse trasferito alla nostra custodia e di farsi indicare chi fosse il giocatore. Il collaboratore tornava con il giubbotto e l'informazione richiesta, fornita da un secondo spettatore. Nel corso della partita, verso la decima o undicesima mossa, il giocatore si recava brevemente ai servizi, rientrato si guardava intorno dandomi l'impressione cercasse qualcosa e coglievo l'occasione per chiedergli se avesse lasciato il giubbotto negli spogliatoi, avutane conferma lo informavo che l'avevamo spostato. Terminata la partita, assistito dal mio collaboratore, chiedevo al giocatore di mostrarmi se c'era un telefono nel giubbotto e se tale apparecchio fosse acceso. Il giocatore subito collaborava, estraendo il telefono e confermando che era acceso. Su richiesta provvedeva a sbloccarlo e potevano vedere che vi era aperto un programma di analisi scacchistiche. Il giocatore dichiarava di aver utilizzato tale motore per la preparazione delle partite e di aver lasciato il telefono nello spogliatoio proprio per non averlo attaccato al corpo, preferendo non consegnarlo agli organizzatori, come prevista dal bando, che vietava di "introdurre ogni tipo di dispositivo elettronico di comunicazione". Dichiarava che non pensava che dove l'aveva lasciato facesse parte della area del torneo, a cui il divieto contenuto nel bando si riferiva. Durante la partita di quel turno il giocatore non ha avuto la possibilità, per l'intervento arbitrale, di utilizzare il cellulare, nelle altre due partite giocate, a una nostra prima analisi non sembra emerge alcuna evidenza di eventuale ricorso a motori di analisi. Post scriptum. I due spettatori che hanno segnalato al mio collaboratore la presenza del giubbotto con il telefono e indicato chi fosse il giocatore che l'aveva lasciato sono Rossella Aldegani e Andrea Sardo, non tesserati FSI, genitori di due minorenni partecipanti al torneo. Dagli stessi è stato anche riferito che il giocatore avrebbe lasciato dapprima il giubbotto nello spogliatoio riservato alle donne e l'avrebbe spostato in quello maschile quando la spettatrice gli ha segnalato che in quell'area non doveva entrare.*".



Federazione Scacchistica Italiana



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 4.12.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/450, con decreto 4.12.2025 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 18.12.2025 e che nel termine perentorio del 16.12.2025 gli stessi interessati avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti.

Detto decreto fu comunicato il 5.12.2025 ed il 16 successivo è stata acquisita al procedimento la nota di pari data prodotta dall'Avv. Stefano Annoni, in nome e per conto di entrambe le parti segnalate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Samuele Tagliabue

Gli elementi di fatto della vicenda in oggetto, così come esposti nella segnalazione arbitrale ed espressamente riconosciuti nella memoria difensiva 16.5.2025, non sono controversi.

Ciò posto, in mancanza di evidenze circa il “*deliberato uso di dispositivi elettronici (art. 11.3.2 delle FIDE Laws of Chess) ...durante una partita*” disputata dal Sig. Tagliabue, va esclusa la commissione da parte dello stesso di un illecito sportivo, giusta l'art. 2.a) dell'A.09.1 Anti-cheating Regulations - Regolamento FIDE per la prevenzione dell'illecito sportivo e l'art. 32, co. 1 R.G.D..

Nella fattispecie, invero, si configura una violazione dell'etica sportiva e, segnatamente, quella alla scacchiera (“OTB” ex art. 4.a) Regolamento FIDE, cit.) per avere il giocatore introdotto un telefono nell'area di gioco, contravvenendo così alla disposizione del bando di gara che “*Nell'area del torneo è vietato introdurre ogni tipo di dispositivo elettronico di comunicazione (smartphone, tablet, pc, etc.), è previsto il deposito libero presso il tavolo segreteria.*”.

Né varrà obiettare circa la non consapevolezza del giocatore delle implicazioni della sua condotta, a norma dell'art. 4, co. 3 R.G.D. (“*L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.*”), nonché della circostanza che i luoghi in cui aveva riposto il suo dispositivo rientrassero nell'area del torneo, in quanto tale area era necessariamente comprensiva degli ambienti destinati ai servizi igienici.

Orbene, accertata l'infrazione, l'entità della relativa sanzione va commisurata in relazione alla circostanza che il dispositivo è stato introdotto acceso e già predisposto per l'uso di “*un programma di analisi scacchistiche*”, così come verificato dagli Ufficiali di gara.

Ne consegue una valutazione di una particolare gravità dell'infrazione che indurrebbe all'applicazione della sanzione della deplorazione, semmai il giocatore non avesse prestato l'ampia collaborazione riferita nella segnalazione arbitrale e ben circostanziata nella sua memoria difensiva.

Pertanto, anche in precipuo riguardo alla mancanza di precedenti disciplinari, si ritiene equa la sanzione dell'ammonizione, a norma del combinato disposto dell'art. 24, co. 1, lett. a) e dell'art. 27 R.G.D..

- Quanto alla Società affiliata A.S.D. Scacchistica M. Tal Lentate S/Seveso


L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che:

“Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping.”.

Ne consegue che in tale responsabilità oggettiva è sicuramente incorsa la Società affiliata, per il cui tramite il giocatore sanzionato risulta tesserato.



Federazione Scacchistica Italiana



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Al riguardo, nella propria memoria difensiva la Società assume di non poter “*in nessun modo essere ritenuta responsabile ad alcun titolo*”, invocando l’applicazione dell’art. 5, co. 2, lett. d) R.G.D. per cui le Società affiliate “*potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dai dibattiti risulti che non hanno partecipato all’illecito o incolpevolmente ne ignoravano l’esistenza o che, almeno, sussistano seri e fondati dubbi in proposito.*”.

L’assunto non va condiviso, in quanto contrasta con la ratio della responsabilità oggettiva.

Nell’ordinamento sportivo l’istituto della responsabilità oggettiva si fonda sul “principio di precauzione”, muovendo dall’intento di indurre le società alla predisposizione degli accorgimenti utili ed idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli per il regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni e dell’attività sportiva, al fine di tutelare ed assicurare gli scopi fondamentali dello sport.

Vale così a dire che l’esigenza e l’interesse di prevenire le conseguenze derivanti dagli illeciti è tanto preminente che “*il criterio di imputazione della responsabilità*” di una società sportiva “*è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza*” (in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un. 8.9.2015 n. 42).

Trattasi di jus receptum che in questa sede non mette conto di illustrare le pur, invero, ampie problematiche che al riguardo costituiscono oggetto di discussione nella dottrina e nella giurisprudenza in materia.

Del resto e nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi di prova che la Società interessata abbia assolto ai propri oneri al fine di scongiurare l’infrazione commessa dal proprio tesserato, quale scriminante la sua responsabilità oggettiva per l’accaduto.

La misura della sanzione è determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Tagliabue Samuele - id FSI 205206 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l’effetto, irroga al responsabile la sanzione della ammonizione, richiamandolo ad osservare scrupolosamente i doveri e i compiti cui i tesserati sono tenuti;
- 3) dichiara la A.S.D. Scacchistica M. Tal Lentate S/Seveso - id FSI 9070, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Samuele Tagliabue;
- 4) per l’effetto, irroga alla società la sanzione dell’ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, alla predisposizione di idonei modelli organizzativi per la prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda al Segretario Generale per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 19 dicembre 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Michele Leone

F.to digitalmente